

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta dell'11 aprile 2016)

Relatore di maggioranza: GIANLUCA BUSILACCHI

Relatore di minoranza: GIOVANNI MAGGI

sulla proposta di legge n. 20

a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Giacinti, Biancani, Giancarli, Micucci, Minardi,
Traversini, Talè, Volpini, Mastrovincenzo, Marconi, Rapa

presentata in data 3 dicembre 2015

ABOLIZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI
CONSILIARI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34
“FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEI GRUPPI CONSILIARI”

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**

(Inserimento dell'articolo 01 nella l.r. 34/1988)

1. Prima dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è inserito il seguente:

“Art. 01

1. I gruppi consiliari, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno, sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche nonché formazioni associative fra i consiglieri regionali.

2. Ai gruppi, in quanto soggetti necessari al funzionamento del Consiglio, sono assicurate a carico del bilancio del Consiglio le risorse necessarie per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali.”.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 34/1988)

1. L'articolo 1 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:

“Art. 1

1. A ciascun gruppo consiliare, organizzato secondo le norme del Regolamento interno, sono assegnati: una sede in uso gratuito, nell'edificio che ospita il Consiglio regionale, adeguata alla sua consistenza numerica, dotazioni strumentali e logistiche nonché forniture di beni e servizi per l'espletamento delle funzioni istituzionali.

2. Nell'ambito del Consiglio regionale è istituito un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi alle risorse messe a disposizione dei gruppi consiliari. I dati del sistema sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale e resi disponibili per via telematica ai soggetti indicati alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 13.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 34/1988)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 della l.r. 34/1988 sono sostituiti dai seguenti:

“1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, con apposita deliberazione, previo parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi, individua le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1 e stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle stesse.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, nei casi di dubbi applicativi della deliberazione di cui al comma precedente, ne fornisce l'interpretazione autentica.”.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Inserimento dell'articolo 01 nella l.r. 34/1988)

Identico

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 34/1988)

1. L'articolo 1 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:

“Art. 1

1. A ciascun gruppo consiliare, organizzato secondo le norme del Regolamento interno, sono assegnati in misura adeguata alla sua consistenza numerica:

- a) una sede in uso gratuito, nell'edificio che ospita il Consiglio regionale, dotazioni strumentali e logistiche;**
- b) forniture di beni e servizi per l'espletamento delle funzioni istituzionali.”.**

Art. 3

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 34/1988)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 della l.r. 34/1988 sono sostituiti dai seguenti:

“1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, con apposita deliberazione, previo parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi, individua le forniture di beni e servizi necessarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 che, su richiesta del presidente del gruppo consiliare, sono acquisiti ed erogati dall'amministrazione nei limiti dei propri

Art. 4

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 34/1988)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 34/1988 è inserito il seguente:

“ 2 bis. Le prestazioni lavorative del personale dei gruppi in sedi e comuni diversi da quelli degli organi della regione di cui all'articolo 6 dello Statuto, autorizzate dal Presidente del gruppo, rientrano fra le risorse a disposizione del gruppo consiliare, individuate con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.”.

Art. 5

(Norme transitorie e finali)

1. I contributi corrisposti ai gruppi fino al 31 dicembre 2015 sono utilizzabili fino al termine della X legislatura.

2. Limitatamente alla gestione dei contributi di cui al comma 1, sono prorogate fino al termine della X legislatura le disposizioni contenute negli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 2 e 2 bis della legge regionale 34/88 vigente fino all'approvazione della presente legge.

3. L'Ufficio di Presidenza approva le deliberazioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. Dall'applicazione dell'articolo 2 di questa legge deriva per ciascuno degli anni 2016 e 2017 una minore spesa di euro 155.000,00 a carico dell'UPB 10101 che viene ridotta per pari importo.

stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento, per una spesa annuale calcolata in misura rapportata alla consistenza numerica del gruppo.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, nei casi di dubbi applicativi della deliberazione di cui al comma 1, ne fornisce l'interpretazione autentica.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 34/1988)

Soppresso

Art. 5

(Norme transitorie e finali)

01. Dalla data di entrata in vigore di questa legge, cessa il trasferimento delle risorse finanziarie ai gruppi.

1. I contributi corrisposti ai gruppi fino al 30 aprile 2016, sono utilizzabili fino al termine della X legislatura.

2. Limitatamente alla gestione dei contributi di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, fino al termine della X legislatura, le disposizioni contenute negli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 2 e 2 bis, della l.r. 34/1988 vigente fino alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Identico

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Per effetto del comma 01 dell'articolo 5 derivano minori spese per il finanziamento dei gruppi per euro 103.334,00 per l'anno 2016 ed euro 155.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 iscritte nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 001 “Organi istituzionali” - Titolo 1 Spese correnti.

2. Le somme di cui al comma 1:

a) sono ridotte negli stanziamenti della Missione 1 “ Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 001 “Organi istitu-

Art. 7
(*Abrogazioni*)

1. Gli articoli 1 bis, 1 ter, 2 e 2 bis della l.r. 34/1988 sono abrogati.

zionali” - Titolo 1 Spese correnti per euro 82.667,00 per l’anno 2016 e per euro 124.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e contestualmente iscritte in aumento nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e Famiglia” - Programma 002 “Interventi per la disabilità” - Titolo 1 Spese correnti - del bilancio di previsione 2016/2018;

b) restano iscritte per euro 20.667,00 per l’anno 2016 ed euro 31.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 001 “Organi istituzionali” - Titolo 1 Spese correnti - del bilancio di previsione 2016/2018 a carico dell’apposito capitolo destinato alle spese per il funzionamento dell’Assemblea legislativa delle Marche ad incremento delle risorse destinate al finanziamento delle forniture di beni e servizi.

3. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza sono autorizzati ad effettuare le variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.

Art. 7
(*Abrogazioni*)

Identico

Art. 7 bis
(*Disposizioni finali*)

1. Le disposizioni di questa legge si applicano dal 1° maggio 2016.

Art. 7 ter
(*Dichiarazione d’urgenza*)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.